Allegato 1

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

CAPO I

DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CIPESS

Art. 1. Organizzazione dei lavori e partecipazione alle sedute del Comitato

1.Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Segretario del CIPESS, con proprio atto, adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può stabilire le linee di indirizzo e le modalità per la programmazione e l’organizzazione delle sedute e dei lavori del Comitato.

2. Nell’atto di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può evidenziare le categorie dei progetti e dei programmi di investimento per i quali è necessario, ferma l’applicazione delle norme vigenti, che la relativa proposta sia corredata da analisi costi benefici o da altra metodologia di valutazione, tenendo conto degli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e degli indicatori di sviluppo sostenibile individuati con apposita delibera del CIPESS.

3. *Soppresso*.

4. Alle sedute del Comitato partecipano, quali membri permanenti, i Ministri e le altre autorità previste dall’articolo 16, comma 2, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni. Sono chiamati, altresì, a partecipare alle riunioni del Comitato, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza, nonché i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi Enti.

5. Ai sensi dell’articolo 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età. Nei casi di cui al secondo e al terzo periodo, in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze partecipa un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero.

6. Ai sensi dell’articolo 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, svolge le funzioni di Segretario del Comitato, di seguito Segretario, un Ministro, un Sottosegretario di Stato nominato con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Tali funzioni, in sua assenza, sono svolte dal componente più giovane di età presente alla seduta.

7. Il Ministro che si trovi nell’impossibilità di partecipare alla seduta, può delegare per iscritto a partecipare un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato. In caso di assenza di un Ministro o del suo delegato, il Presidente, o chi presiede, ai sensi del comma 5 del presente articolo, può disporre il rinvio della trattazione della materia o, in relazione alla particolare rilevanza dell’argomento o alla imminente scadenza di termini normativi, la sua discussione anche in assenza del rappresentante dell’amministrazione il cui Ministro è impossibilitato a intervenire.

8. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono partecipare alle sedute del Comitato, su invito del Presidente, qualora siano iscritti all’ordine del giorno argomenti di loro specifico interesse. Ove un Presidente di Regione o Provincia autonoma si trovi nell’impossibilità di partecipare alla seduta, può delegare per iscritto un assessore.

9. Partecipano alle sedute, su invito del Presidente, il Governatore o il Direttore generale della Banca d’Italia e il Presidente dell’Istituto statistico nazionale. Il Presidente può altresì invitare rappresentanti degli Enti locali e Presidenti di altri Enti o Istituti pubblici quando siano iscritti all’ordine del giorno argomenti che interessino i rispettivi Enti e Istituti o in ragione di specifiche competenze settoriali. Gli invitati ai sensi del presente comma possono delegare per iscritto la partecipazione alla seduta esclusivamente ad altri componenti degli organi di vertice degli Enti o degli istituti o ai responsabili delle rispettive strutture amministrative di vertice. In occasione dell’esame della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e dei relativi aggiornamenti, nonché di altri documenti programmatori di carattere generale in materia di sviluppo sostenibile, sono invitati a partecipare alla seduta anche i Ministri non componenti in via permanente e i rappresentanti di UPI e ANCI.

10. Il Ragioniere Generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, partecipa alla riunione preparatoria di cui al successivo articolo 3, con compiti di supporto tecnico concernenti la valutazione degli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti da sottoporre all’esame del Comitato, ferma restando la presenza dei rappresentanti delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze per gli altri profili di competenza. Il Ragioniere Generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, assiste alle sedute del Comitato di cui al successivo articolo 5, con i predetti compiti di supporto tecnico.

11. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti.

12. Il DIPE assicura il necessario supporto alle riunioni preparatorie e alle sedute del Comitato.

Art. 2. Attività istruttoria per le deliberazioni del Comitato

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, per l’esercizio delle attribuzioni individuate dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, riferite a questioni di particolare rilevanza generale e intersettoriale, il Comitato può costituire, con propria delibera, Commissioni o Gruppi di lavoro per lo studio, la valutazione e la formulazione di proposte su specifici argomenti, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La proposta, da sottoporre all’esame del Comitato, sottoscritta dal Ministro competente o dal suo Capo di Gabinetto, è corredata, a pena di irricevibilità, oltre che della necessaria documentazione istruttoria, da una scheda di sintesi che deve esplicitare gli elementi individuati dai commi da 3 a 5, nonché l’analisi costi benefici o altra metodologia di valutazione nei casi dei progetti e programmi di investimento di cui all’articolo 1, comma 2, facendo anche riferimento agli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile ed in coerenza con gli altri indicatori di sviluppo sostenibile, individuati con apposita delibera del CIPESS. La proposta deve, altresì, contenere le schede di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi di investimento pubblico, identificati con il relativo Codice Unico di Progetto (CUP), cui si riferisce la proposta medesima nonché l’asseverazione, sotto i profili della completezza e della correttezza, che i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali concernenti l’opera o il progetto relativo alla proposta stessa che confluiscono nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso la Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 196 del 2009, sono aggiornati al momento della proposta stessa.

3. L’oggetto della proposta deve identificare:

a) il contenuto della decisione sottoposta al CIPESS;

b) il documento pluriennale di programmazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 di riferimento, ovvero il pertinente documento di programmazione settoriale vigente in cui è inserito l’intervento da sottoporre al CIPESS;

c) la localizzazione territoriale dell’intervento ovvero l’area territoriale di impatto della decisione;

d) il costo del progetto o dell’intervento, del piano o del programma, ovvero l’ammontare dell’assegnazione richiesta o delle risorse da ripartire;

e) il finanziamento richiesto al CIPESS, l’eventuale fabbisogno residuo, nonché l’indicazione delle altre fonti di co-finanziamento con il relativo stato di utilizzo;

f) per i finanziamenti statali, un quadro finanziario delle risorse oggetto della delibera e della loro allocazione nel bilancio dello Stato (Amministrazione titolare dell’intervento; capitolo di bilancio; risorse iscritte in conto competenza e in conto residui, eventuale quota in perenzione; quota già trasferita; operazioni finanziarie attivate, con evidenza della quota già utilizzata a valere su contributi pluriennali);

g) il cronoprogramma aggiornato dell’*iter* progettuale e/o lo stato di realizzazione e/o di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto o dell’intervento. I relativi dati, per ogni CUP, devono coincidere con quanto riportato nella scheda di monitoraggio di cui al comma 2.

4. La base giuridica della proposta deve esplicitare:

a) le norme di legge, di regolamento e/o le disposizioni di precedenti delibere CIPESS inerenti al caso posto all’attenzione del Comitato, nonché le valutazioni sul rispetto dei vincoli comunitari;

b) gli eventuali atti programmatori nazionali ed europei di riferimento.

5. Gli elementi di valore pubblico a sostegno della proposta, devono evidenziare:

a) la sintesi degli elementi di valutazione e selezione indicati nel documento pluriennale di programmazione di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 di riferimento, ovvero del documento di programmazione di settore vigente in cui è inserito l’intervento da sottoporre al CIPESS;

b) gli obiettivi economico/sociali perseguiti con eventuale valutazione dell’impatto atteso in termini di crescita economica, occupazione, sviluppo sostenibile, coesione territoriale e sociale, tutela di diritti, attuazione di obblighi giuridici;

c) le ragioni dell’intervento in relazione alle possibili opzioni alternative;

c *bis*) il contributo al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

6. In caso di incompletezza della documentazione, ovvero di mancanza dei pareri, intese e concerti necessari, l’argomento proposto non può essere iscritto all’ordine del giorno.

Art. 3. Riunione preparatoria del Comitato

1. Le proposte, le informative e, ove possibile, gli schemi di delibera di competenza del Comitato sono esaminati in una riunione preparatoria, al fine di assicurare, ove possibile, la completa definizione degli argomenti da sottoporre all’esame del Comitato stesso, approfondendone anche le eventuali implicazioni di carattere politico. La riunione preparatoria è convocata dal Segretario del Comitato con l’indicazione dei punti all’ordine del giorno e il relativo avviso di convocazione è diramato, attraverso posta elettronica certificata, almeno sette giorni lavorativi prima della riunione stessa, fatto salvo il caso di convocazione urgente la cui motivazione è riportata nella nota di convocazione.

2. L’ordine del giorno di ciascuna riunione preparatoria è predisposto dal DIPE su indicazione del Segretario, sulla base delle proposte inoltrate al Comitato stesso con le modalità di cui al precedente articolo 2, avuto riguardo, in particolare, a quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, in ordine alla completezza della documentazione allegata alle proposte medesime e alla presenza di pareri, intese e concerti necessari.

3. All’atto della convocazione della riunione preparatoria, il DIPE rende disponibile alle Amministrazioni interessate la documentazione agli atti di cui al precedente articolo 2, nonché gli eventuali schemi di delibera del Comitato, pubblicandoli nell’apposita area riservata del proprio sito istituzionale a cui accedono i soli referenti formalmente designati dalle Amministrazioni stesse.

3 *bis*. Entro quarantotto ore dalla convocazione della riunione preparatoria, le Amministrazioni trasmettono eventuali integrazioni documentali sopravvenute. Eventuali osservazioni e prescrizioni delle Amministrazioni componenti in relazione ai punti dell’ordine del giorno, con esclusione delle valutazioni di finanza pubblica, devono pervenire al DIPE entro tre giorni prima della data della riunione preparatoria. Le eventuali osservazioni del Ministero dell’economia e delle finanze devono pervenire al DIPE prima dello svolgimento della riunione preparatoria del CIPESS. Il DIPE rendeimmediatamente disponibili le eventuali integrazioni documentali di cui al presente comma con le stesse modalità di cui al comma 3.

4. La riunione preparatoria è coordinata dal Segretario del CIPESS. Ad essa partecipano, per le Amministrazioni interessate, i Vice Ministri o Sottosegretari di Stato, ove nominati, eventualmente coadiuvati da un funzionario delegato dall’Amministrazione. Per il Ministero dell’economia e delle finanze, qualora il Vice Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato si trovino nella impossibilità di partecipare alla riunione, il Ministro competente delega a rappresentare l’Amministrazione il Capo di Gabinetto. Per le altre Amministrazioni, ove non sia stato nominato un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato, il Ministro competente delega il Capo di Gabinetto a rappresentare l’Amministrazione o, se diversamente previsto dai regolamenti di organizzazione, il Segretario Generale, e ne dà preventiva comunicazione della circostanza al Segretario del CIPESS. Il Capo del DIPE svolge le funzioni di Segretario della riunione preparatoria. Di tale riunione viene redatto un processo verbale sintetico, che riporta:

a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione;

b) ordine del giorno;

c) elenco dei presenti;

d) risultanze della discussione distinte per argomento.

5. Il DIPE predispone, per la riunione preparatoria, una nota contenente la descrizione sintetica dell’istruttoria svolta in relazione agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

6. Gli schemi di delibera, qualora resi disponibili all’atto della convocazione della riunione preparatoria, nel rispetto del termine previsto dal comma 1 del presente articolo, vengono esaminati nella medesima riunione. Per tali schemi di delibera, sui quali il Ministero dell’economia e delle finanze non formuli osservazioni in sede di riunione preparatoria, lo stesso Ministero si esprime sulle verifiche di finanza pubblica previste dall’articolo 5, comma 7, direttamente nella seduta del CIPESS e le relative delibere possono essere sottoposte immediatamente alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato.

Art. 4. Ordine del giorno del Comitato e convocazione delle sedute

1. Le sedute del Comitato si tengono di norma ogni mese. Nel corso dell’ultima seduta dell’anno, il Segretario del CIPESS comunica il calendario delle sedute per l’anno successivo. Entro il mese successivo, le Amministrazioni trasmettono al DIPE il programma e la tempistica delle proposte che intendono sottoporre al CIPESS nel corso dell’anno, anche indicando l’opportunità di prevedere sedute tematiche e la costituzione di Commissioni o gruppi di lavoro, ai sensi dell’articolo 2, comma 1.

2. L’ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal DIPE su indicazione del Presidente e sulla base delle proposte già esaminate nel corso della riunione preparatoria di cui al precedente articolo 3. Gli argomenti non esaminati nella riunione preparatoria non possono essere iscritti all’ordine del giorno delle sedute del Comitato, salvo che, in casi eccezionali, il Presidente o il Segretario del CIPESS ravvisino la non differibilità della relativa trattazione.

3. Nei casi di particolare urgenza il Comitato, ove vi sia l’unanimità dei membri effettivi presenti e ove il Presidente ne ravvisi l’indifferibilità dandone motivazione, può decidere la trattazione di altro argomento non inserito all’ordine del giorno. Dell’avvenuto inserimento e della relativa motivazione deve essere dato atto nel verbale della seduta.

4. La convocazione del Comitato contenente l’indicazione dei punti all’ordine del giorno è diramata, tramite posta elettronica certificata, non meno di due giorni lavorativi prima della data prevista per la seduta e almeno sette giorni lavorativi dopo la data della riunione preparatoria, fatti salvi i casi di convocazione urgente.

Art. 5. Sedute del Comitato

1. Le sedute del Comitato sono aperte e concluse dal Presidente.

2. Il Presidente verifica l’esistenza del numero legale, costituito dalla metà più uno dei componenti, dirige i lavori, pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l’esito, può modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all’ordine del giorno.

3. Il componente del Comitato che si trovi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi è tenuto a segnalare tale situazione al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta quando si discuta o si voti sull’argomento in ordine al quale sussiste l’incompatibilità o il conflitto.

4. All’atto della votazione, chi dissente deve chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non è consentita la comunicazione o la divulgazione dell’opinione dissenziente.

5. Spetta, in ogni caso, al Presidente decidere il rinvio della discussione o della adozione di deliberazioni su singoli punti all’ordine del giorno.

6. Gli argomenti all’ordine del giorno sono descritti e sinteticamente illustrati in un’apposita nota, di carattere meramente endoprocedimentale, redatta dal DIPE congiuntamente con il Ministero dell’economia e delle finanze, che contiene, per ciascuno dei punti iscritti all’ordine del giorno, l’oggetto, la natura della decisione da adottare ai sensi del successivo comma, nonché le eventuali osservazioni e prescrizioni sottoposte alla valutazione del Comitato. Nei casi previsti dall’articolo 3, comma 6, la nota di cui al primo periodo contiene anche le verifiche di finanza pubblica previste dal comma 7 del presente articolo.

7. Il DIPE redige gli schemi delle deliberazioni adottate in conformità a quanto deliberato dal Comitato e, ad eccezione di quelli esaminati ai sensi dell’articolo 3, comma 6, li trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze per le verifiche degli effetti di finanza pubblica. Al fine di sottoporre i provvedimenti definitivi alla firma del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni decorrenti dalla data di seduta ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, le deliberazioni, trascorsi quindici giorni dalla data di invio al Ministero dell’economia e delle finanze senza alcun riscontro, anche per posta elettronica certificata, sono comunque sottoposte alla sottoscrizione del Presidente del Consiglio dei ministri, dandone comunicazione al suddetto Ministero. Il predetto termine di quindici giorni è interrotto nei casi in cui il Ministero dell’economia e delle finanze, anche mediante posta elettronica certificata, comunichi al DIPE, in relazione all’oggetto e al contenuto della deliberazione, l’esigenza di verifiche di finanza pubblica più approfondite. Il termine di cui sopra non si applica per le delibere assunte ai sensi dell’articolo 4, comma 3.

Art. 6. Informazioni sui lavori del Comitato

1. Al termine di ogni seduta, il DIPE, redige il comunicato stampa relativo ai lavori della seduta, il comunicato è sottoposto al Presidente per l’approvazione e la successiva diffusione dello stesso agli organi di informazione. Fino al momento della divulgazione del comunicato stampa, l’esito dei provvedimenti adottati resta riservato. Il DIPE assicura le altre attività di comunicazione istituzionale idonee a informare i cittadini sulle decisioni del Comitato anche mediante approfondimenti tematici relativi alle connesse politiche pubbliche.

Restano, comunque, riservate le notizie inerenti l’andamento della discussione.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI ATTI DEL COMITATO

Art. 7. Atti ufficiali del Comitato

1. Gli atti ufficiali del Comitato sono:

a) il processo verbale di seduta;

b) le delibere.

Art. 8. Contenuto del processo verbale

1. Il processo verbale riporta, per ciascuna seduta:

a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della seduta;

b) ordine del giorno, con specifica indicazione delle questioni di particolare urgenza per le quali viene proposta la trattazione direttamente in seduta;

c) elenco dei presenti, con l’indicazione di chi ha presieduto la seduta e di chi ha svolto le funzioni di Segretario;

d) constatazione espressa della verifica del numero legale;

e) succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle eventuali votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi, salvo l’esplicita richiesta dei componenti di cui al precedente articolo 5, comma 4;

Art. 9. Formazione, approvazione, conservazione e pubblicità del processo verbale

1.La predisposizione del processo verbale è curata, con l’ausilio del DIPE, da chi ha svolto le funzioni di Segretario della seduta, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del Presidente o di chi ha presieduto ai sensi dell’articolo 1, comma 5.

2.Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente il quale, ove lo reputi necessario, può rimettere all’approvazione del Comitato l’intero testo o singoli punti del medesimo.

3.I testi originali dei verbali e delle delibere, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente o di chi ha presieduto ai sensi dell’articolo 1, comma 5, muniti dei contrassegni e dei sigilli di Stato, sono custoditi presso gli archivi del DIPE e raccolti in ordine cronologico.

4.Il verbale del Comitato è atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri componenti nonché gli altri soggetti che hanno partecipato alla seduta, limitatamente agli argomenti di competenza. Il Presidente del Comitato può autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, salvo che il Comitato abbia deliberato in senso contrario.

Art. 10. Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni. Efficacia e pubblicità

1. Le delibere adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione, sono numerate in ordine progressivo e inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo di cui all’articolo 3 della legge n. 20 del 1994, unitamente agli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 5, comma 7, e successivamente inviate alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione.

2. Le delibere sono ritirate dal controllo preventivo di legittimità su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Le medesime delibere, ove non reinviate alla Corte dei conti su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, entro sei mesi dalla data del ritiro, si intendono definitivamente revocate e possono essere riproposte all’esame del Comitato con le procedure del presente regolamento. Della revoca delle delibere si dà informazione al CIPESS nella prima seduta utile.

3. Nelle more della registrazione da parte della Corte dei conti copia delle delibere adottate può essere rilasciata, su espressa richiesta scritta dei soggetti interessati, solo ove sussistano precise e motivate condizioni di pubblico interesse. Nelle copie rilasciate deve essere data puntuale indicazione che il provvedimento è in corso di registrazione.

Art. 11. Accesso agli atti del Comitato

1. L’accesso agli atti del Comitato è disciplinato secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2011, n. 143, recante “Individuazione dei casi di esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

2. L’accesso agli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti a tutte le deliberazioni del Comitato – in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi e imprese e al fine di salvaguardare le esigenze dell’amministrazione nella fase preparatoria dei provvedimenti, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, e dell’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – è differito alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della deliberazione cui si riferisce l’atto richiesto.

3. In conformità con quanto previsto dall’articolo 1, lettere *c*), *d*), *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2011, n. 143, che sottrae all’accesso i documenti propedeutici alle deliberazioni del CIPESS ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti, non è consentito l’accesso alle delibere, e alla relativa documentazione istruttoria, non aventi efficacia perché non ammesse al visto da parte della Corte dei conti.